

Autorità di Bacino del Reno

Allegato A) alla delibera 1/2 del 25-02-09

**DIRETTIVA PER LA SICUREZZA IDRAULICA
NEI SISTEMI IDROGRAFICI DI PIANURA
NEL
BACINO DEL RENO**

Il Presidente
dell'Autorità di Bacino del Reno
Prof. Marioluigi Bruschini

Ing. Gabriele Strampelli

Il Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino del Reno
Dott. Ferruccio Melloni

Bologna, 25 gennaio 2009

Sommario

<i>Art. 1 – Oggetto e finalità della direttiva</i>	1
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	1
<i>Art. 3 – Obbiettivi e articolazione della pianificazione</i>	3
<i>Art. 4 –I “Piani Consortili Intercomunali per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura”</i>	3
<i>Art. 5 –Il “Piano stralcio di bacino per i sistemi idrografici di pianura”</i>	6

Art. 1 – Oggetto e finalità della direttiva

1. Oggetto della presente direttiva è il sistema di pianificazione e di programmazione, finalizzato a soddisfare le esigenze di sicurezza idraulica, di riqualificazione ambientale e di razionale uso delle risorse idriche, riguardante il sistema idrografico di pianura del bacino del Reno costituito dall'insieme della rete idrografica attualmente “di bonifica” e dei bacini imbriferi che direttamente o indirettamente in essa scolano e dall'insieme dei corsi d'acqua “minori”, che interagendo in modo rilevante con la rete di bonifica necessitano di una gestione unitaria ai fini della sicurezza idraulica, e dei loro bacini imbriferi.
2. La finalità della presente direttiva è l'omogeneizzazione nell'ambito del bacino del Reno dei criteri e delle procedure da adottare nel processo di pianificazione per perseguire gli obiettivi di cui al successivo art. 3;
3. Fanno parte integrante della presente direttiva:
 - la relazione;
 - le tavole “*SB - Sistemi idrografici di bonifica*” e “*UMP - Unità Minime di Pianificazione*”

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, valgono le definizioni di seguito riportate.
 - a) *Canale*: corso d'acqua facente parte della rete idrografica di bonifica.
 - b) *Recapito finale*: elemento idrografico (corso d'acqua o mare) le cui prestazioni idrauliche siano sostanzialmente indipendenti da quelle dei sistemi idrografici di bonifica che in esso confluiscono.
 - c) *Recapito pseudofinale*: elemento della rete idrografica di bonifica le cui prestazioni idrauliche siano convenzionalmente rese indipendenti, predeterminandole, da quelle dei sistemi idrografici di bonifica che in esso confluiscono.
 - d) *Rete idrografica principale*: insieme dei canali (*canali principali*) che si immettono in un *recapito finale* o *pseudofinale*.
 - e) *Rete idrografica secondaria*: insieme dei canali (*canali secondari*) che si immettono nella *rete idrografica principale*.
 - f) *Sistema idrografico principale*: sistema idrografico di bonifica i cui bacini scolano direttamente o indirettamente in un *canale principale*.
 - g) *Unità Minima di Pianificazione*: porzione di territorio costituita almeno da un *sistema idrografico principale*.
 - h) *Aree inondabili*: le aree che hanno la maggiore probabilità di essere passibili di inondazioni conseguenti ad eventi di pioggia con determinati tempi di ritorno. Si definisce *Tempo di ritorno critico* (T_{RC}) di una data area il tempo di ritorno minimo dell'insieme degli eventi di pioggia che provocano un'inondazione dell'area stessa. Le aree inondabili, in funzione del *Tempo di ritorno critico*, sono classificate:
 - a bassa probabilità d'inondazione, per tempi di ritorno critici superiori a 200 anni;
 - a moderata probabilità d'inondazione, per tempi di ritorno critici superiori a 100 anni e inferiori od uguali a 200 anni;
 - a media probabilità d'inondazione, per tempi di ritorno critici superiori a 50 anni e inferiori od uguali a 100 anni;

- ad elevata probabilità d'inondazione, per tempi di ritorno critici superiori a 30 anni e inferiori od uguali a 50 anni;
 - a probabilità d'inondazione molto elevata, per tempi di ritorno critici inferiori od uguali a 30 anni;
- i) *Aree potenzialmente inondabili*: le aree per le quali non può essere esclusa la possibilità di inondazioni a seguito di eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 200 anni. Nei casi in cui risulti opportuna un'articolazione delle "aree potenzialmente inondabili", tali aree potranno essere classificate in funzione del tempo di ritorno massimo dell'insieme degli eventi rispetto ai quali si è certi che le aree in questione non sono inondabili.
- i) *Aree inondabili con presenza di elementi a rischio*: aree passibili di inondazioni, per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 200 anni, di intensità tale da provocare danni non irrilevanti agli elementi in esse presenti. Tali aree sono classificate, in funzione della loro probabilità d'inondazione, secondo quanto indicato nel precedente punto h).
- j) *Rischio idraulico (R)*: per ciò che concerne i danni dovuti all'inondazione di una data area, può essere definito mediante l'espressione $R = P \cdot W \cdot V$ dove:
- P (pericolosità) è la probabilità di accadimento del fenomeno d'inondazione caratterizzata da una data intensità (quota raggiunta dall'acqua, tempi di inondazione, tempi di permanenza dell'acqua, ecc.);
 - W (valore degli elementi a rischio) è il parametro che definisce quantitativamente, in modi diversi a seconda della tipologia del danno presa in considerazione, gli elementi presenti all'interno dell'area inondata;
 - V (vulnerabilità) è la percentuale prevista di perdita degli elementi esposti al rischio per il verificarsi dell'evento critico considerato.
- Il prodotto del valore degli elementi a rischio per la loro vulnerabilità costituisce il *danno atteso*. Il danno atteso da considerare nella valutazione del rischio è qualitativamente articolabile in cinque categorie in funzione dell'entità e della tipologia del danno:
- danno irrilevante, dove sono assenti i danni all'incolumità delle persone e dove i danni economici/ambientali sono moderati;
 - danno moderato, dove sono assenti i danni all'incolumità delle persone e rilevanti i danni economici/ambientali o moderati i danni all'incolumità delle persone ed economici/ambientali;
 - danno medio, dove sono moderati i danni all'incolumità delle persone e rilevanti i danni economici/ambientali o rilevanti i danni all'incolumità delle persone e assenti o moderati i danni economici/ambientali;
 - danno elevato, quando sono rilevanti i danni all'incolumità delle persone ed economici/ambientali o sono moderati all'incolumità delle persone e gravi quelli economici/ambientali;
 - danno grave, quando sono gravi i danni all'incolumità delle persone o rilevanti i danni all'incolumità delle persone e gravi i danni economici/ambientali.
- k) *Aree di pertinenza fluviale*: le aree all'interno delle quali possono essere realizzati gli interventi necessari, riducendo l'artificialità della rete idrografica, per far defluire con la massima sicurezza possibile le portate caratteristiche dei corsi d'acqua comprese quelle relative ad eventi estremi con tempi di ritorno fino a 200 anni, per la riqualificazione ambientale delle aree fluviali, per il razionale uso delle risorse

idriche anche mediante l'utilizzo delle acque di pioggia e per ridurre i rischi di inquinamento dei corsi d'acqua.

- l) *Aree idrologicamente sensibili*: aree facenti parte di bacini idrografici in cui ogni modifica dell'uso del suolo può incrementare in modo non irrilevante gli apporti d'acqua alla rete idrografica durante gli eventi di pioggia.
- m) *Aree per interventi strutturali*: aree necessarie alla realizzazione degli interventi strutturali programmati.

Art. 3 – Obiettivi e articolazione della pianificazione

1. Gli obiettivi specifici del sistema di pianificazione per il sistema idrografico di pianura del bacino del Reno, sono:
 - la riduzione del rischio idraulico attraverso principalmente la riduzione della pericolosità della rete idrografica mediante interventi strutturali finalizzati anche alla riqualificazione ambientale delle aree fluviali e ad un uso delle acque di pioggia a sostegno delle portate di magra;
 - il non incremento del rischio idraulico mediante il non incremento del valore degli elementi esposti a rischio idraulico e della loro vulnerabilità;
 - il non incremento della pericolosità della rete idrografica mediante il non aumento delle portate immesse nella rete medesima
 - la disponibilità di aree per gli interventi strutturali necessari per la riduzione del rischio idraulico;
 - la salvaguardia delle aree per un riassetto complessivo del sistema idrografico finalizzato a raggiungere i livelli ottimali di sicurezza idraulica e di qualità ambientale.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 1, saranno predisposti:
 - “*Piani Consortili Intercomunali per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura*”, da parte dei Consorzi di bonifica, il cui oggetto sarà costituito almeno da una delle unità minime di pianificazione definite nel successivo articolo 4;
 - “*Piano stralcio di bacino per i sistemi idrografici di pianura*”, da parte dell’Autorità di Bacino del Reno, il cui oggetto sarà costituito dall’intero sistema idrografico di pianura.

Art. 4 –I “Piani Consortili Intercomunali per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura”

1. I “Piani Consortili Intercomunali per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura” sono finalizzati a fornire:
 - ai Comuni, le informazioni utili per lo sviluppo delle proprie azioni di pianificazione atte ad impedire l’incremento del rischio idraulico, mediante la limitazione del valore degli elementi esposti a rischio idraulico e della loro vulnerabilità, per definire gli interventi strutturali di cui richiedere l’inserimento nel programma degli interventi da finanziare di cui al successivo articolo 5;
 - all’Autorità di Bacino, le informazioni utili per la conoscenza delle prestazioni dei sistemi idrografici di pianura, per la predisposizione del programma degli interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e, infine, per individuare le aree di localizzazione interventi da salvaguardare.
2. I contenuti dei *Piani Consortili Intercomunali* sono:

- l'elenco delle "unità minime di pianificazione" costituenti l'oggetto dei singoli piani;
- gli eventuali corsi d'acqua e i loro bacini non facenti parte dei sistemi idrografici di bonifica, comunque considerati nei piani in quanto funzionalmente interagenti con tali sistemi;
- la definizione cartografica delle "aree inondabili" individuate, in funzione della loro probabilità d'inondazione, conformemente ai metodi, procedure e dati di riferimento di cui al comma 9 del successivo art. 5;
- la definizione cartografica delle "aree potenzialmente inondabili";
- una relazione contenente la descrizione degli studi idrologici ed idraulici eseguiti e delle cause dell'inondabilità delle suddette aree;
- l'indicazione delle aree eventualmente regolamentate da parte dei Comuni, al fine di impedire l'incremento del rischio idraulico, e delle norme a cui esse sono soggette;
- l'indicazione delle quote del pelo libero dell'acqua nei canali di bonifica alle quali dovrà essere fatto riferimento nella progettazione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche che confluiscono nei canali medesimi;
- la definizione cartografica delle "aree inondabili con presenza di elementi a rischio" e la descrizione degli elementi esposti;
- la descrizione del complesso degli interventi strutturali previsti, in accordo con i comuni interessati, per mitigare il rischio esistente e la definizione cartografica delle aree necessarie per la loro realizzazione;
- la definizione degli interventi strutturali di cui si chiede l'inserimento nel programma degli interventi da finanziare e la loro descrizione, a livello di progetto preliminare.

3. Gli interventi strutturali previsti per mitigare il rischio, esistente alla data di approvazione della presente direttiva, dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:

- non dovranno, per quanto possibile, incrementare il grado di artificialità della rete idrografica; a tal fine, gli interventi dovranno essere finalizzati prevalentemente alla riduzione della pericolosità della rete idrografica mediante la riduzione delle portate (casse d'espansione) e/o il rizezionamento dei canali senza la creazione di nuovi argini o l'aumento della quota delle sommità arginali di quelli esistenti;
- non dovranno indurre un incremento della pericolosità in altre parti della rete idrografica;

4. I Piani Consortili Intercomunali dovranno essere approvati, previa verifica della loro conformità a quanto previsto nella presente direttiva, dall'Autorità di Bacino; tali piani, al fine di consentire la completa predisposizione del Piano stralcio di bacino entro il termine di cui al comma 8 del successivo art. 5, dovranno essere predisposti entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva; i Piani Consortili Intercomunali potranno essere periodicamente aggiornati e tali aggiornamenti dovranno essere approvati dall'Autorità di Bacino.

5. Nei territori facenti parte dei sistemi idrografici di bonifica e fino all'approvazione dei Piani Consortili Intercomunali:

- la previsione, da parte dei Comuni, di nuovi interventi edilizi che possono incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente è sottoposta al parere, riguardante il pericolo d'inondazione delle aree oggetto degli

interventi, dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti i quali potranno anche indicare le opere per non incrementare il rischio idraulico; i Consorzi dovranno esprimere entro 60 giorni dalla richiesta il proprio parere; trascorso tale termine esso sarà da considerarsi favorevole;

- salvo diverse indicazioni dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti, nella progettazione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche che confluiscono nei canali di bonifica, dovrà essere considerata in tali canali una quota del pelo libero dell'acqua pari alla massima quota dei cigli di sponda o delle sommità arginali.

6. Le Unità Minime di Pianificazione sono elencate nella tabella UMP di seguito riportata e rappresentate nella tavola . “UMP - Unità Minime di Pianificazione”.

Tabella UMP – Unità Minime di Pianificazione				
Codice UMP	Sistemi Idrografici Principali costituenti la UMP	Cons. ⁽¹⁾	Sup. [km ²]	Comuni Interessati
GHIMA	Ghironda, Acque Alte Marciapesce, Stradellazzo	RP	84	Crespellano*, Bazzano, Zola Predosa, Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese e Castelfranco Emilia
DOSAB	Dosolo, Collettore Acque Basse Bagnetto, Canalazzo, Canocchia Superiore, Biancana	RP	105	Zola Predosa, Anzola dell'Emilia, Bologna, Calderara di Reno*, Sala Bolognese e Castello d'Argile
RIOLI.B1	Riolo e Lorgana Inferiore	BR	288	Bologna, Castel Maggiore, Argelato*, S. Giorgio di Piano*, Castello d'Argile*, Pieve di Cento*, Galliera*, S. Pietro in Casale*, Bentivoglio e Malalbergo
LOA4C.B2	Lorgana e Allacciante 4° Circondario	BR	330	Castenaso, Castel Maggiore, Granarolo, Budrio, Minerbio*, Malalbergo, Baricella* e Molinella
SAI	Saiarino	BR	27	Molinella e Argenta
GAME	Garda, Menata, Acquarolo Alto, Acquarolo Basso, Fossa Grande, Laghetto, S. Carlo e Canalazzo Castel Guelfo	BR	300	Castel S. Pietro, Castel Guelfo*, Imola, Medicina*, Budrio, Argenta e Molinella
CCZQ	Carsè, Calamosco e Zenetta di Quarto	BR	40	Bologna, Castel Maggiore, Granarolo, Castenaso
FPCBO	Fossadone, Prunaro, Centonara Ozzanese, Canale di Budrio e Canale Mulini Idice	BR	58	Castenaso, S. Lazzaro di Savena, Ozzano e Budrio
COR	Correcchio	BR	33	Imola
ZABU	Zaniolo, Canalazzo di S. Prospero, Ghinata, Diversivo di valle, Fossatone Nuovo, Morelline, Corella destra, Frata e Principale di Lavezzola	RO	225	Imola, Mordano*, Massa Lombarda*, S. Agata sul Santerno, Conselice*, Argenta, Alfonsine e Lugo.
CAVEL	Canal Vela, Canale dei Mulini, Castel Nuovo, Fantino, Ipo, S. Giuseppe, Nuovo Tratturo, Alfonsine, Madonna del Bosco e Fornazzo	RO	249	Castel Bolognese*, Solarolo*, Bagnara di Romagna, Cotignola, Lugo, Fusignano* e Alfonsine
FOVEC	Fosso Vecchio, Porto Primo, Porto Secondo, Pignatte Primo, Pignatte Secondo, Ospizio e Cilla	RO	196	Faenza, Cotignola, Bagnacavallo* e Ravenna
MANCA	Scarico Bacino Mandriole, Scarico	RC	73	Ravenna

	Bacino Casalborsetti, Pinetale			
⁽¹⁾ RP= Cons. Reno Palata; BR= Cons. Bonifica Renana; RO=Cons. Romagna Occidentale, RC= Cons. Romagna Centrale * Comuni sostanzialmente contenuto interamente, almeno nella parte di pianura, nella Unità Minima di Pianificazione.				

7. I Piani Consortili Intercomunali approvati dall’Autorità di Bacino sostituiscono a tutti gli effetti gli studi relativi al rischio idraulico nei sistemi idrografici di bonifica di cui ai commi 1 e 2:

- dell’art. 7 del *Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile-Savena Abbandonato* approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.129 del 08.02.2000;
- dell’art. 20 del Piano Stralcio per il bacino del torrente Senio approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.1945 del 24.09.2001;
- dell’art. 25 del *Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia* approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.1559 del 09.09.2002;
- dell’art. 21 del *Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico* approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 567 del 07.04.2003.

Art. 5 –Il “Piano stralcio di bacino per i sistemi idrografici di pianura”

1. Il “Piano stralcio di bacino per i sistemi idrografici di pianura” è finalizzato:

- alla riduzione del rischio idraulico attraverso principalmente la riduzione della pericolosità della rete idrografica mediante interventi strutturali, finalizzati anche alla riqualificazione ambientale delle aree fluviali e ad un uso delle acque di pioggia a sostegno delle portate di magra;
- al non incremento della pericolosità della rete idrografica mediante il non aumento delle portate immesse nella rete medesima;
- alla disponibilità di aree per gli interventi strutturali necessari per la riduzione del rischio idraulico;
- alla salvaguardia delle aree per un riassetto complessivo del sistema idrografico finalizzato a raggiungere i livelli ottimali di sicurezza idraulica e di qualità ambientale.

2. I contenuti del “Piano stralcio di bacino per i sistemi idrografici di pianura” sono:

- la definizione, mediante idonea cartografia, delle “aree di pertinenza fluviale”, delle “aree idrologicamente sensibili” e delle “aree per interventi strutturali”;
- le norme che regolano l'utilizzo delle aree sopra indicate;
- il programma degli interventi strutturali da finanziare, predisposto, sulla base dei dati desumibili dai “Piani Consortili Intercomunali per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura”, secondo i criteri di cui al successivo comma 4;
- le norme per l’attuazione del piano.

3. Gli interventi che saranno inseriti nel programma, oltre a rispondere ai requisiti di cui al comma 3 del precedente art. 4. dovranno:

- essere finalizzati a mitigare il rischio idraulico indotto da insufficienti prestazioni delle reti consortili ed esistente alla data di approvazione della presente direttiva;
- in linea generale, essere localizzati, congruentemente comunque con l’ottimizzazione della loro efficacia ed efficienza, all’interno dei territori comunali in cui è localizzata la causa principale della pericolosità della rete per la cui riduzione sono previsti gli interventi.

4. La definizione della priorità di realizzazione degli interventi programmati sarà basata sulla valutazione dei seguenti fattori:
- grado di rischio esistente per la cui mitigazione sono previsti gli interventi;
 - efficacia degli interventi, definita come differenza tra il grado di rischio esistente prima delle opere e quello previsto dopo le opere considerando anche il complesso delle situazioni a rischio risolte dall'intervento considerato;
 - efficienza dell'intervento, definita come rapporto tra l'efficacia e il costo degli interventi;
 - polifunzionalità degli interventi.
5. Il grado di rischio esistente sarà articolato in cinque categorie: *irrilevante a livello di bacino (R0)*, *moderato (R1)*, *medio (R2)*, *elevato (R3)* e *molto elevato (R4)*; esso sarà valutato in funzione della categoria del danno atteso e della probabilità che esso si verifichi come indicato nella seguente tabella:

Tempo ritorno critico (T_{RC}) [ANNI]	DANNO ATTESO				
	IRRILEVANT E	MODERATO	MEDIO	ELEVATO	GRAVE
$T_{RC} \leq 30$	R0	R1	R2	R3	R4
$30 < T_{RC} \leq 50$	R0	R0	R1	R2	R3
$50 < T_{RC} \leq 100$	R0	R0	R0	R1	R2
$100 < T_{RC} \leq 200$	R0	R0	R0	R0	R1
$200 < T_{RC}$	R0	R0	R0	R0	R0

6. Nella definizione del programma degli interventi strutturali, saranno considerati:
- comunque prioritari gli interventi relativi a situazioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4);
 - gli interventi relativi a situazioni di rischio moderato (R1) e medio (R2) soltanto in assenza di situazioni di rischio elevato e molto elevato;
 - gli interventi relativi a situazioni di rischio irrilevante a livello di bacino (R0) soltanto in assenza di situazioni di rischio moderato e medio e se gli interventi previsti saranno caratterizzati da un'elevata polifunzionalità.
7. Le aree inondabili, per la cui messa in sicurezza è prevista la realizzazione degli interventi strutturali programmati, saranno così regolamentate dal piano di bacino:
1. *Le aree inondabili sono definite:*
 - a bassa probabilità d'inondazione, per tempi di ritorno critici superiori a 200 anni;
 - a moderata probabilità d'inondazione, per tempi di ritorno critici superiori a 100 anni e inferiori od uguali a 200 anni;
 - a media probabilità d'inondazione, per tempi di ritorno critici o superiori a 50 anni e inferiori od uguali a 100 anni;
 - ad elevata probabilità d'inondazione, per tempi di ritorno critici superiori a 30 anni e inferiori od uguali a 50 anni;
 - a probabilità d'inondazione molto elevata, per tempi di ritorno critici inferiori od uguali a 30 anni;
 2. *All'interno delle aree ad elevata o molto elevata probabilità di inondazione non è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati e manufatti la cui realizzazione incrementi sensibilmente il danno atteso.*

2. *All'interno delle aree ad elevata o molto elevata probabilità di inondazione non è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati e manufatti la cui realizzazione incrementi sensibilmente il danno atteso.*
 3. *Nelle aree di cui al precedente comma 2 possono essere previsti interventi di nuova costruzione subordinatamente all'approvazione, da parte dell'Autorità Idraulica competente, del progetto definitivo delle opere per mettere in sicurezza tali aree per eventi con tempo di ritorno pari o superiore a 50 anni e all'assunzione, da parte dei soggetti attuatori degli interventi, di ogni onere finanziario per la realizzazione di tali opere.*
 4. *Sui fabbricati esistenti all'interno delle aree ad elevata o molto elevata probabilità di inondazione possono essere consentiti, subordinatamente al parere favorevole dell'Autorità Idraulica competente, solo ampliamenti, opere o variazioni di destinazione d'uso che non incrementino sensibilmente il rischio idraulico. Possono comunque, previa adozione di tutte le possibili misure di riduzione del rischio approvate dall'Autorità idraulica competente, essere consentite:*
 - a) *opere imposte dalle normative vigenti;*
 - b) *opere su fabbricati tutelati dalle normative vigenti;*
 - c) *opere di manutenzione.*

Nelle aree ad elevata probabilità d'inondazione possono inoltre, previa adozione di tutte le possibili misure di riduzione del rischio approvate dall'Autorità idraulica competente, essere consentite trasformazioni di fabbricati definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata;
 5. *All'interno delle aree a media probabilità d'inondazione, solo subordinatamente all'adozione di tutte le possibili misure di riduzione del rischio approvate dall'Autorità idraulica competente, sono consentiti:*
 - *ampliamenti o variazioni di destinazione d'uso sui fabbricati esistenti*
 - *realizzazione di nuovi fabbricati e manufatti;*
 6. *Nel caso le caratteristiche morfologiche ed idrauliche dei corsi d'acqua e delle aree di cui al presente articolo subiscano, anche a seguito di interventi strutturali, modifiche tali da configurare diversamente le aree inondabili, può essere adeguata la loro perimetrazione e classificazione sulla base di studi idraulici, eseguiti da enti od anche da privati interessati, approvati dall'Autorità Idraulica competente.*
8. Il "Piano stralcio di bacino per i sistemi idrografici di pianura" sarà predisposto entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva; il piano stralcio sarà aggiornato ogni 36 mesi a partire dalla data della sua ultima adozione.
9. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'Autorità di Bacino definirà con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico, i metodi, le procedure e i dati di riferimento da adottare nella predisposizione dei Piani Consortili Intercomunali.